



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

(Provincia di Lecce)

73034 Piazzetta del Gesù – Tel. 0833/798311 – C.F. 81001150754
www.comune.gaglianodelcapo.le.it pec: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

SETTORE AMMINISTRATIVO

SETTORE AMMINISTRATIVO

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

**N. 90 Registro Generale
del 23-03-2023**

**N. 20 Registro del Settore
del 23-03-2023**

OGGETTO: REVOCA CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE VIGILANZA CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI (PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DI G.C. N. 29 DEL 24/02/2023).

**Il Responsabile del Settore
dott. Mauro Varratta**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 31/2022 è stato prorogato al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024, e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 183/2022, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024, disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Visti:

- la Determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza Reg. Gen. n. 564 del 27/11/2019 con cui è stata disposta l'indizione del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Vigilanza, Categoria C1, ed approvato il bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione;
- il bando di concorso, approvato con la su richiamata determinazione, veniva pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26/11/2019, IV Serie Speciale;
- la determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza Reg. Gen. n. 68 del 25.02.2020 di ammissione candidati e la successiva determinazione Reg. Gen. n. 91 del 05.03.2020 di rettifica dei candidati ammessi;
- la determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza Reg. Gen. n. 75 del 28.02.2020 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso sopra indicato e successive determinazioni di modifica Reg. Gen. N. 368 del 16.09.2020 e n. 414 del 23.10.2020 (rettificata per errore materiale con atto successivo n. 417 del 27.10.2020);

Considerato che:

- in data 28-10-2020 prot. n. 6235 è stato pubblicato l'avviso di convocazione per la prova preselettiva programmata per il 18-11-2020;
- successivamente a tale data le operazioni concorsuali, in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali inerenti il contrasto alla diffusione del contagio Covid-19 e, più precisamente, in data 05-11-2020, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera z) del DPCM del 03-11-2020, le prove preselettive del concorso in oggetto sono state sospese con avviso prot. n. 6506 del 12.11.2020;
- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Reg. Gen. n. 429 del 13.10.2022 si è proceduto alla modifica della Commissione esaminatrice del concorso sopra indicato;
- con avviso del 28.10.2022 prot. n. 13779 si è dato avvio al concorso ad oggetto mediante fissazione delle prove scritte e della prova orale rispettivamente per giorno 21.11.2022 e 12.12.2022;
- in data 18.11.2022 il Presidente della Commissione con avviso n. 1408 pubblicato sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente ha reso noto la sospensione delle predette prove concorsuali rinviate a data da destinarsi;

Vista la nota del Responsabile del Settore Polizia Locale prot. n. 15359 del 24.11.2022, agli atti depositata;

Rilevato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 29-12-2022 sono state approvate da ultimo le modifiche e le integrazioni al piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati ove, per l'annualità

2023, la copertura per la figura professionale dell'istruttore di vigilanza è rappresentata da n. 2 unità con il passaggio da 18 a 36 ore da assumersi tramite concorso e n. 2 unità part-time mediante scorrimento di propria graduatoria;

Vista l'assegnazione al Settore Amministrativo della gestione delle procedure concorsuali programmate nel Settore della Polizia Locale, avvenuta con modifica parziale della Del. G.C. n. 53 del 19.04.2022, con previsione disposta nella Del. di G.C. n. 29 del 24/02/2023;

Vista la Del. di G.C. n. 29 del 24/02/2023 con la quale si è dato indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere alla revoca del Concorso Pubblico per la copertura di n. 2 posti di Istruttore di Vigilanza Cat. C, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali);

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "*La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...*" (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "*...di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa*" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "*... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente...*" (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Preso atto che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento per mancato espletamento delle prove, né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Considerato, altresì, che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato; Sez. VII, sentenza n. 11542 del 29.12.2022; Consiglio di Stato; Sez. III, sentenza n. 1343 del 13.03.2015; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 554 del 29.01.2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51);

Richiamato l'art. 13 del bando di concorso di cui trattasi che prevede la facoltà, da parte del Comune, a suo insindacabile giudizio, di annullare, revocare, sospendere, prorogare o di riaprire i termini del concorso indetto, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa;

Effettuata quindi la comparazione degli interessi pubblici e privati rilevanti nel caso concreto e ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso;

Considerato che l'interesse pubblico alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato altresì alla luce della nuova programmazione del fabbisogno di personale, porta a ritenere necessario e opportuno procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso indetto con determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza Reg. Gen. n. 564 del 27/11/2019;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. n. 487/1994;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per l'ammissione agli impieghi e la valorizzazione delle risorse umane;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti, e in particolare il CCNL Funzioni locali 16/11/2022;

DETERMINA

- 1) **di revocare** la Determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza Reg. Gen. n. 564 del 27/11/2019 con cui è stata disposta l'indizione del concorso pubblico per esami per la copertura di due posti di Istruttore Vigilanza, Categoria C1, ed approvato il bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione;
- 2) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 4) **di provvedere**, con successivi propri atti consequenziali, all'avvio della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di n. 2 Istruttori di Vigilanza, cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato, senza avviare la procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 3 della L. 19 giugno 2019 n. 56 (c.d. "Legge Concretezza) e s.m.i., visto l'indirizzo espresso con la sopracitata deliberazione di G.C. n. 29 del 24/02/2023;
- 5) **di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Dott. Mauro VARRATTA;
- 6) **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, nella apposita sezione "Bandi di Concorso" ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Mauro VARRATTA

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n.267/2000

Addi,

**Il Responsabile del Settore
dott. Mauro Varratta**
